

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DI NAPOLI**

**RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
DALLA GRADUATORIA CON ISTANZA DI SOSPENSIVA EX ART. 56 C.P.A.**

PER: La sig.ra **CARMELA MONACO**, nata a Piedimonte Matese il 6.2.1964, [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. MNCCML64B46G596S), difesa e rappresentata con giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Cesare Formato presso il quale elegge domicilio in Maddaloni alla Via San Francesco d'Assisi n. 161, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria a mezzo PEC : cesareformato@legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA, in persona del Direttore Generale pro tempore (C.F.:02201130610), con sede in Caserta alla Via Palasciano pec : direzionegenerale@ospedalecasertapec.it (resistente)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

Della declaratoria di decadenza dalla graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs approvata con deliberazione n. 735 del 28.9.2022 del Direttore Generale AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, comunicato con pec del 24.5.2024 prot. n. 15654, a firma del Responsabile UOST Trattamento Giuridico dr.ssa Loredana Merola e del Direttore UOC Gestione Risorse Umane dr.ssa Luigia Infante, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti, ivi compreso -se e per quanto possa occorrere- il bando di concorso e regolamento sulle assunzioni, nelle parti in cui gli stessi contengano disposizioni ostative all'accoglimento del presente gravame ovvero possano essere interpretati nel senso che alla rinuncia all'assunzione della ricorrente potesse conseguire la decadenza della medesima anche dalla graduatoria, e non solo dal diritto all'assunzione.

FATTO

Con deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 25.09.2020 dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta veniva indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. B s. Ruolo Tecnico, con riserva del 10% dei posti per il personale interno, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis D.Lgs. 165/2001, e con valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile in somministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34, come integrato dalla legge di conversione n. 77 del luglio 2020, al quale era allegato il relativo bando di concorso (ved. all. 1 e 2).

La ricorrente, avendo i requisiti generali e specifici previsti dal bando, in particolare di essere in possesso di attestato di operatore socio sanitario, conseguito in data 13.1.2015 (all. 3), presentava domanda di ammissione.

La medesima, espletata le prove di esame previste, si è vista attribuire il punteggio di 53,40 per cui risultando idonea, veniva collocata al n. 201 della graduatoria di merito (all. 4), approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 735 del 28.9.2022.

Come previsto dal bando di concorso, la graduatoria è efficace per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 co 5 ter D.Lgs n. 165/2001, così modificato dal D.Lgs n. 150/2009, per cui gli iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di validità della graduatoria sia presso l'amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni secondo i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno 2020 n. 126.

In effetti, la predetta Amministrazione, dovendo procedere allo scorrimento della graduatoria di merito per l'assunzione di altro personale, con pec del 9.4.2024 invitava la ricorrente, utilmente collocata nella stessa, di far pervenire entro 3 giorni, pena decadenza dall'incarico, dichiarazione di accettazione e l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario. (all. 5)

Senonché, per motivi tecnici, non imputabili all'Amministrazione, la ricorrente prendeva visione della succitata pec solo in data 30.4.2024, per cui provvedeva immediatamente a rimettere la documentazione richiesta (all. 6).

Ovviamente, avendo depositato la dichiarazione di accettazione oltre il termine indicato, la ricorrente è sicuramente decaduta dal diritto all'assunzione, ma non già dall'iscrizione alla graduatoria di merito fino al termine della sua efficacia.

Pertanto, essendo venuta a conoscenza che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania,

ha statuito di procedere all'utilizzo delle altre graduatorie vigenti del medesimo profilo dell'ASL di Avellino e dell'AORN San Sebastiano di Caserta in quanto l'utilizzo della graduatoria di merito per il profilo di operatore socio sanitario approvata a seguito di concorso pubblico indetto dall'AOU Vanvitelli non è riuscito a soddisfare le esigenze di tutte le aziende sanitarie della Campania.

Pertanto con nota del 10.05.2024 il predetto Ufficio invitava i Direttori Generali dell'ASL di Avellino e dell'AORN San Sebastiano di Caserta (all. 7) a convocare tutti gli idonei ancora disponibili delle graduatorie degli operatori socio sanitari, presso l'Azienda Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona il giorno 31 maggio 2024 alle ore 9.00, affinché nella suddetta data, alla presenza delle direzioni delle aziende indicate (ASL Benevento; ASL Napoli 1 Centro; ASL Napoli 2 Nord; ASL Salerno; AOU Ruggi; AORN Moscati; AO San Pio) si procederà ad acquisire da ciascun idoneo la disponibilità all'accettazione e all'assunzione a tempo indeterminato.

Non avendo ancora ricevuto la convocazione a partecipare al suddetto evento la ricorrente interpellava funzionario dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" sulle ragioni del mancato avviso, ricevendo risposta verbale che ella era stata cancellata dalla graduatoria di merito non avendo accettato il pregresso invito di assunzione.

Pertanto, la medesima, a mezzo del suo procuratore, in data 15.5.2024 inoltrava pec con la quale, nel ritenere di dover mantenere sino al termine della sua efficacia il posto nella graduatoria di merito, si invitava il Direttore Generale dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" a volerla immediatamente convocare alla succitata riunione affinché potesse dichiarare la propria accettazione ad una eventuale chiamata di assunzione (all. 8).

Con nota di riscontro rimessa in allegato alla pec del 24 maggio 2024 il Responsabile UOS Trattamento Giuridico/Concorsi e il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" hanno comunicato esplicitamente che la ricorrente è risultata decaduta dalla graduatoria di merito per non aver dato riscontro nel termine fissato dall'Amministrazione all'invito di dichiarare l'accettazione all'incarico di OSS formulato con pec del 9.4.2024 (all. 9).

Il succitato provvedimento è ingiusto ed illegittimo per cui si impugna per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 2001, N. 220 REGOLAMENTO RECANTE LA

DISCIPLINA CONCORSUALE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI CONCORSO; ECCESSO DI POTERE; OMESSO E/O INCOMPLETA MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2001, n. 220. Esso prevede all'art. 18, comma 7, che *"la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profili professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili"*, mentre all'art. 19 Adempimenti dei vincitori prevede : *"I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unità sanitaria o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso"*.

Invece il bando di concorso indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 25.9.2020 prevede che l'efficacia della graduatoria di merito ha durata triennale dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 co. 5 ter D.Lgs n. 165/2001, così modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, mentre alcuna decadenza è prevista in caso di rinuncia all'invito di stipula del contratto individuale.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, il Bando di concorso *"deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva"*. [Cfr. tra le tantissime le recenti: TAR del Lazio n. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/01/2023, n.441; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 05/07/2022, n.2203].

Alla luce di ciò, è principio consolidato che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.

Ne consegue che il bando non ha introdotto alcuna regola speciale derogatoria rispetto al Regolamento di cui al D.P.R. n. 220/21, per cui nella fattispecie la “decadenza” prevista dalla mancata accettazione nei termini prescritti implica la rinuncia al contratto di lavoro offerto e non certamente la cancellazione dalla graduatoria di merito, per cui permane la possibilità che la ricorrente possa essere chiamata a manifestare la propria accettazione per altre offerte di lavoro successive. Del resto la decadenza prevista dall'art. 19 del Regolamento e conseguente alla mancata accettazione nel termine prescritto non può essere considerata come “depennamento dalla graduatoria” bensì come decadenza dal diritto all'assunzione che deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art.1326 c.c. come inefficacia dell'eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta dall'amministrazione al vincitore, conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa in servizio. Pertanto, la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorriamento della graduatoria. Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal succitato Regolamento è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorriamento della graduatoria, nella quale il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

Il TAR Abruzzo con una recentissima sentenza del 12 aprile 2022 n. 125, dopo avere verificato nel caso sottoposto al suo esame – come nella specie – l'assenza di una previsione del bando di gara sul depennamento dalla graduatoria quale effetto della rinuncia all'assunzione, ed altresì di una norma generale dell'ordinamento che determini siffatta conseguenza quale effetto automatico della rinuncia all'assunzione, ha confermato che: “*la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art.1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta all'amministrazione al vincitore conseguentemente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante*

scorimento della graduatoria. Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per posti messi a bando, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorimento della graduatoria nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e pieno titolo a rimanere” (Cfr. TAR L'Aquila sentenza n.125/22).

Alla luce delle superiori osservazioni e del principio affermato dalla giurisprudenza, non è revocabile in dubbio che la ricorrente sia rimasta validamente in graduatoria ed abbia pertanto diritto ad un secondo interpello per la copertura dei posti ancora vacanti e disponibili, come accennato in precedenza.

Del resto è evidente che il “depennamento” dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse del ricorrente perché fa conseguire la rinuncia all'assunzione l'inadempimento all'accesso agli impieghi presso la stessa o altre Amministrazioni Sanitarie.

Tale circostanza unita al fatto che vi sono ancora numerosi posti disponibili presso altre Aziende Sanitarie e Enti Ospedalieri che potranno attingere alla graduatoria di merito dell'AORN “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta per la copertura dei posti ancora vacanti, porta a concludere che la ricorrente ha comunque diritto a scegliere uno dei posti presso le Aziende Sanitarie e gli Enti Ospedalieri indicati dalla Giunta Regionale della Campania con nota del 10.5.2024 e che residuano a seguito dell'attuale procedura di assunzione.

§§ ISTANZA DI MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM

Per quanto concerne il “fumus boni iuris”, si richiamano i motivi di ricorso. Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto a sospendere il provvedimento di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 735 del 28.9.2022.

L'urgenza è rappresentata dal fatto che la Giunta Regionale della Campania con nota del 10.05.2024 ha invitato i Direttori Generali dell'ASL di Avellino e dell'AORN San Sebastiano di Caserta a convocare tutti gli idonei ancora disponibili delle graduatorie degli operatori socio sanitari, presso l'Azienda Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona il giorno 31 maggio 2024 alle ore 9.00, affinché nella suddetta data, alla presenza delle direzioni delle aziende indicate (ASL Benevento; ASL Napoli 1 Centro; ASL Napoli 2

Nord; ASL Salerno; AOU Ruggi; AORN Moscati; AO San Pio) si procederà ad acquisire da ciascun idoneo la disponibilità all'accettazione e all'assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, la illegittima cancellazione della ricorrente dalla succitata graduatoria di merito le impedirebbe la partecipazione alla citata riunione per manifestare la propria accettazione ad una eventuale proposta di assunzione che potrebbero formulare le succitate Aziende Sanitarie e Ospedaliere per soddisfare le esigenze di coperture dei ruoli ancora vacanti.

Considerato che tutti gli idonei che sono stati collocati in una posizione più favorevole rispetto a quella della ricorrente sono stati già assunti o hanno rinunciato all'incarico, vi è ragionevole certezza che la ricorrente, qualora sarà sospesa la sua decadenza dalla graduatoria, possa ricevere nella riunione del prossimo 31 maggio proposta di assunzione da una delle succitate Aziende.

Viceversa il diritto della ricorrente sarebbe irrimediabilmente leso atteso che non vi sarebbero ulteriori opportunità di collocamento prima del termine dell'efficacia della graduatoria prevista per il settembre 2024.

In ragione di quanto sin qui argomentato ed in ragione del fatto che nel caso in esame sussistano senza dubbio ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione sino alla camera di consiglio, si chiede concedersi misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 56 c.p.a., atte a consentire la partecipazione della ricorrente alla riunione fissata per il 31 maggio p.v..

La necessità di adottare tale misura si fonda sulla considerazione che quelle cautelari che il Collegio potrebbe emettere in camera di consiglio sarebbero tardive in quanto nella riunione del 31 maggio p.v. saranno assegnati secondo l'ordine di posizione in graduatoria gli ultimi posti di operatore socio sanitario ancora vacanti.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario. A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea

misura cautelare volta a sospendere la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito.

**§§ ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART.41 C.P.A.**

Allo stato non è possibile individuare eventuali contro interessati alla richiesta di annullamento della dichiarata decadenza della ricorrente dalla graduatoria di merito in quanto non è possibile sapere quanti e quali candidati idonei siano attualmente inseriti nella graduatoria di merito dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" a seguito dello scorimento della graduatoria per avvenute assunzioni e/o rinunce; ovvero allo stato non è dato sapere quali candidati idonei residuati nella graduatoria di merito siano stati convocati per dichiarare la loro disponibilità all'accettazione e all'assunzione a tempo indeterminato.

Per tale ragione, la ricorrente con pec del 27/5.2024 (all. 9) ha chiesto ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/1990 l'elenco dei nominativi, comprensivo di generalità complete dei soggetti inseriti attualmente nella graduatoria di merito in oggetto.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza dalla graduatoria finale di merito.

P.Q.M.

La ricorrente, ut supra difesa e rappresentata,

RICORRE

Perché voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare ante causam, accogliere il presente ricorso e annullare la declaratoria di decadenza e conseguente cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito relativa al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs approvata con deliberazione n. 735 del 28.9.2022 del Direttore Generale AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, comunicata con pec del 24.5.2024 prot. n. 15654, a firma del Responsabile UOST Trattamento Giuridico dr.ssa Loredana Merola e del Direttore UOC Gestione Risorse Umane dr.ssa Luigia Infante, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali a quello sopra indicato;

per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare, previa istruttoria e motivazione nonché rispetto delle prescrizioni del Bando e della "par condicio" tra candidati, a favore della ricorrente gli opportuni provvedimenti organizzativi per riesaminare la sua posizione e garantirgli la facoltà di esprimere la propria accettazione alle proposte di assunzione che saranno formulate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere indicate nella nota della Giunta Regionale della Campania del 10.5.2024.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si produce :

- 1) Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 25.9.2020;
- 2) Bando di concorso per titoli ed esami allegato alla succitata deliberazione;
- 3) Attestato di qualifica professionale operatore socio sanitario della ricorrente;
- 4) Stralcio graduatoria di merito;
- 5) pec del 9.4.2024 di invito ad accettare l'incarico;
- 6) pec del 30.4.2024 e 2.5.2024 della ricorrente per invio moduli accettazione;
- 7) Nota Giunta Regionale della Campania del 10.5.2024;
- 8) Pec avv. Formato del 15.5.2024;
- 9) Pec del 24.5.2024 prot. n. 15654 AORN Caserta;
- 10) Istanza accesso agli atti del 27.5.2024;
- 11) D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN.

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi della legge 488/1999 e segg. si dichiara che la presente controversia ha ad oggetto rapporto di pubblico impiego già costituito ed il valore della medesima è indeterminabile e che il reddito del proprio nucleo familiare è inferiore a quello previsto ex art. 76 D.P.R. 15/2002, come da allegata dichiarazione sostitutiva, per cui esso è esente .

S.J.

Maddaloni-Napoli, li 27.5.2024

Avv. Cesare Formato



Firmato
digitalmente da
Cesare Formato
Data: 2024.05.27
18:56:11 +02'00'

RELATA DI NOTIFICA

AI SENSI DELLA LEGGE 21/01/1994 N. 53 E DEL D.M. 27/05/1994

Io sottoscritto Avv. Cesare Formato, C.F.:FRMCSR58E20E791M, con studio in Maddaloni (CE) alla Via San Francesco d'Assisi n. 161, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale procuratore di Carmela Monaco, (c.f.: MNCCML64B46G596S), per procura speciale ad litem rilasciata su supporto cartaceo nelle forme dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013,

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica (*nome file: relata notifica ricorso Monaco*), l'allegato ricorso (*nome file: ricorso tar Monaco Carmela*) al Tar Campania-Napoli avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs" approvata con deliberazione n. 735 del 28.09.2022 e rettificata con deliberazioni nn. 917/22 n. 12/2023 e 179/2023, all' A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta (Ce) (C.F.:02201130610), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via Palasciano, 81100 Caserta, all'indirizzo di posta elettronica certificata che segue: **protocollogenerale@ospedalecasertapec.it**, estratto dal registro PP.AA. di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, dichiarato "elenco pubblico" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 2 CAD dichiaro che la procura alle liti allegata alla presente notificazione è copia informatica dell'originale analogico in mio possesso con i seguenti riferimenti informatici:

File: procura monaco.pdf

Dimensioni: 670950 byte

Riferimento temporale: Lun, 27 Mag 2024 17:19:48 UTC

Impronta Hash SHA256:

22e2a1c3bf3734a03a2be2947b509f5d5a75b2358acf2c1ad8a83ced39f0f842
Documento informatico firmato digitalmente dall'avv. Cesare Formato in Maddaloni .



Firmato
digitalmente da
Cesare Formato
Data: 2024.05.27
19:22:05 +02'00'

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritta Carmela Monaco, nata a Piedimonte Matese (Ce) il 6.02.1964 ed ivi residente alla Via San Nazario, 22, (c.f.: MNCCML64B46G596S, delego l'avv. Cesare Formato (C.F.:FRMCSR58E20E791M) ad assistermi, rappresentarmi e difendermi nel giudizio di annullamento del provvedimento di esclusione, per intervenuta decadenza, dalla graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs" approvata con deliberazione n. 735 del 28.09.2022, bandito dall'A. O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, innanzi al T.A.R Campania, sede di Napoli, in tutti gli atti consequenziali e procedure connesse e dipendenti, in ogni stato e grado di giudizio, comprese eventuali fasi di impugnazione, cautelari ed esecutive, con ogni e più ampia facoltà, compresa quella di impugnare, sottoscrivere preceppo, promuovere esecuzione, incassare somme e rilasciare quietanza per mio conto, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., nonché rinunciare ed accettare rinuncia agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicilio, nominare procuratori, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Si dichiara di essere stato/a/i reso/a/i edotto/a/i circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente si conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Si dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Si dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente si conferisce incarico. Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a/i informato/a/i che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti deve intendersi in calce al predetto ricorso (art. 18 co. 5 DM n. 44/2011).

Nella predetta qualità, eleggo domicilio presso lo studio e la persona del predetto difensore in Maddaloni (Ce) alla via S. F. sco d'Assisi n.161.


Maddaloni, lì 27/05/2024

Sig.ra Monaco Carmela



Si certifica l'autografia della sottoscrizione

F.to avv



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto avv. Cesare Formato, ai sensi dell'art. 22 C.A.D., attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.



Firmato
digitalmente da
Cesare Formato
Data: 2024.05.27
19:19:40 +02'00'

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. Latto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si perfezionata nel momento in cui il presente messaggio stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.



Privo di virus.www.avast.com